

**I.P.A.B.
SUOR DIODATA BERTOLO
SANDRIGO**

STATUTO
DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
"SUOR DIODATA BERTOLO"
SANDRIGO

INDICE

CAPO 1 - NATURA GIURIDICA - SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

- ART. 1 ISTITUZIONE
- ART. 2 SCOPO
- ART. 3 PROGRAMMAZIONE
- ART. 4 MEZZI E FUNZIONAMENTO

CAPO 2 - ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

- ART. 5 ORGANI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
- ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NOMINA
- ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA IN CARICA
- ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECADENZA E SOSTITUZIONE
- ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI
- ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO
- ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE
- ART. 12 ORDINE DEL GIORNO
- ART. 13 VERBALI
- ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SCIOGLIMENTO
- ART. 15 PRESIDENTE: NOMINA
- ART. 16 PRESIDENTE: ATTRIBUZIONI
- ART. 17 VICE PRESIDENTE: NOMINA
- ART. 18 DIRETTORE-GENERALE
- ART. 19 REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA
- ART. 20 RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI E DEI FAMILIARI

CAPO 3 SERVIZI E UFFICI DELL'ENTE

- ART. 21 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
- ART. 22 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
- ART. 23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- ART. 24 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO
- ART. 25 ALBO PRETORIO

CAPO 4 NORME GENERALI

- ART. 26 AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' BILANCIO
- ART. 27 ESERCIZIO ANNUALE
- ART. 28 TESORIERE
- ART. 29 RETTE DI UTENZA DEI SERVIZI

CAPO 5 NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 30 REGOLAMENTI INTEGRATIVI
- ART. 31 ENTE PROMOTORE
- ART. 32 ENTE LIQUIDATORE
- ART. 33 RINVIO

ART. 1 ISTITUZIONE

E' costituita l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "SUOR DIODATA BERTOLO" con sede a Sandrigo in Via San Gaetano n. 26.

ART. 2 SCOPO

L'Ente ha lo scopo di fornire e gestire servizi di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione, anche ad alta integrazione socio sanitaria e sanitaria, sia in struttura che a domicilio, a persone in situazione di bisogno assistenziale, sociale, socio sanitario e sanitario nell'ambito della rete dei servizi stabiliti dalla programmazione regionale e locale.

L'Istituzione riserva specifica attenzione nell'aiutare le persone anziane o in condizioni di bisogno, tanto non abbienti che abbienti, a mantenere o riacquistare la propria autonomia sia fisica che psicologica, ed a gestire liberamente le proprie scelte di vita.

A tal fine può sostenere, coordinare, creare, dirigere strutture ed iniziative sociali, socio sanitarie, sanitarie ed in particolare individua i seguenti strumenti di intervento:

- a) accoglienza e cura di soggetti non autosufficienti e/o malati in struttura protetta;
- b) erogazione di servizi non residenziali che contribuiscano a mantenere l'anziano e/o malato nel proprio domicilio;
- c) promozione di interventi atti ad aiutare i cittadini ad affrontare positivamente le problematiche provocate dall'invecchiamento e/o dalla malattia;
- d) coinvolgimento e sensibilizzazione del volontariato anche per mezzo di adeguati interventi di formazione".

L'Ente potrà garantire, sulla base della disponibilità di rendite patrimoniali, l'accoglienza e la cura gratuita presso la struttura protetta di soggetti non autosufficienti purché non abbienti e senza parenti tenuti agli alimenti.

L'Ente, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può:

- a) costruire, acquistare o acquisire beni mobili ed immobili;
- b) stipulare convenzioni con Enti pubblici ed organismi privati;
- c) promuovere la costituzione o partecipare a società di diritto privato, alla quale affidare, nel rispetto della normativa vigente, la gestione dei servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.
- d) Assumere ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE

Nell'operare nel settore dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari l'Ente, pur salvaguardando l'autonomia decisionale conferitagli dalla legge, assume come principio il coordinamento con le politiche assistenziali del Comune di Sandrigo e degli Enti Pubblici territoriali competenti in materia sociale, assistenziale e sanitaria".

ART. 4 MEZZI DI FUNZIONAMENTO

L'Ente provvede a gestire i propri servizi, utilizzando le rendite del patrimonio e le rette che dovranno essere corrisposte dagli utenti o dagli Enti assuntori dell'onere dell'assistenza, e da ogni altro contributo od elargizione straordinaria di privati ed Enti Pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

L'utilizzo dei servizi sarà comunque concordato con il Comune di residenza da disciplinarsi con apposita convenzione.

L'Istituto può stipulare sia con il Comune di Sandrigo che con altri Comuni, Enti o private Associazioni, particolari convenzioni per l'accoglimento di anziani e/o di persone in stato di bisogno e per l'erogazione di altre forme di assistenza nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente legislazione e dalla programmazione regionale e locale.

L'Ente, al fine del mantenimento dell'anziano nelle sue capacità e nel massimo della funzionalità, stabilirà rapporti efficaci con l'ULSS competente anche a mezzo delle sue strutture territoriali e relativi servizi.

Appositi regolamenti interni stabiliranno le modalità di accesso ai servizi da parte dei cittadini, le prestazioni previste, nonché le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette.

Secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti interni, gli ospiti dei servizi residenziali e diurni, a loro richiesta potranno svolgere delle attività adeguate alla loro età e al loro stato fisico ed intellettuale.

Gli utenti potranno essere dimessi dall'Ente quando verranno meno le condizioni di bisogno.

ART. 5 ORGANI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI

L'Ente è retto dai seguenti organi istituzionali:

- a) di governo e di indirizzo
 - Il Presidente
 - Il Consiglio di Amministrazione
- b) di gestione
 - Il Direttore Generale
 - I dirigenti
- c) di controllo
 - Il Collegio dei revisori dei Conti
- d) consultivi
 - La Rappresentanza degli utenti e dei familiari

L'Ente assume come proprio, nel rispetto delle norme vigenti, il principio di distinzione tra le funzioni di responsabilità politica, esercitate in forma di indirizzo, programmazione e controllo, che spettano al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e le funzioni di responsabilità gestionale, affidate al Direttore e ai dirigenti.

ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il governo dell'IPAB Suor Diodata Bertolo è affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri nominati dal Comune di Sandrigo, non facenti parte dell'amministrazione comunale e non revocabili dall'organo che li ha nominati a valere dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione in essere all'entrata in vigore della L.R. 30 del 30/12/2016.

La nomina dei membri è soggetta alla normativa sulla incompatibilità ed ineleggibilità prevista dalle leggi in vigore. Per lo svolgimento delle loro funzioni al Presidente e ai Consiglieri spetta una indennità, determinata e corrisposta con le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa regionale e nei limiti delle capacità dell'Ente

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 5 anni. I suoi membri possono essere nominati, per non più di tre volte consecutive.

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso il Comune di Sandrigo l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita comunque le proprie funzioni fino a che i nuovi consiglieri abbiano assunto l'ufficio.

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECADENZA E SOSTITUZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere sostituiti in caso di decadenza.

Il Presidente e i Consiglieri che sostituiscano altri anzitempo decaduti restano in carica fino a quando avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificazioni non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento, a darne comunicazione al Comune di Sandrigo e a richiederne la sostituzione.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Ente.

Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento dei fini istituzionali. Il Consiglio assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica i risultati della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione adotta lo Statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'Ente, in particolare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il Regolamento organico del Personale e la relativa Pianta organica;
- c) i Regolamenti interni relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme di accoglimento degli utenti e gli altri regolamenti similari;
- d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- e) la destinazione delle nuove e maggiori entrate;
- f) lo storno di fondi da capitolo a capitolo;

- g) le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.
- h) la nomina e la cessazione del Segretario - Direttore;
- i) l'alienazione e l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili;
- l) l'alienazione, l'acquisto, la permuta e la locazione anche finanziaria dei beni mobili strumentali di valore unitario superiore a €. 7.500,00;
- m) l'accettazione di donazione, eredità e legati;
- n) i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- o) la determinazione delle rette per i servizi erogati;
- p) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- q) la nomina del Tesoriere nonché tutte le convenzioni attinenti l'attività dell'Ente;
- r) i contratti di locazione e conduzione di immobili;
- s) tutti i provvedimenti demandati al Consiglio di Amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della metà più uno degli assegnati allo stesso Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti ad eccezione di quelle di cui ai punti a-b-d-e-i del precedente articolo per le quali è richiesta la maggioranza di voti dei membri assegnati.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

Le votazioni sono sempre espresse per voto palese salvo il caso di voto segreto che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non si computa chi, avendo interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, i conti consuntivi e per eventuali variazioni agli stessi.

Tutti gli argomenti diversi dai precedenti possono essere trattati in sedute straordinarie: quest'ultime hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato, comunque, almeno una volta ogni due mesi dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno due consiglieri può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti.

ART.12 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno, stabilito dal Presidente, degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ordinaria e almeno tre giorni prima per quella straordinaria.

Nel caso in cui siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine iniziale di convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti dai componenti il Consiglio di Amministrazione purché la richiesta scritta sia fatta pervenire al Presidente almeno 48 ore prima dell'adunanza ed il Presidente comunichi il nuovo ordine del giorno almeno 24 ore prima dell'adunanza

Per la convocazione d'urgenza e' sufficiente che l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno sia consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima.

ART. 13 VERBALI

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell'Ente e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SCIOGLIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

ART. 15 PRESIDENTE: NOMINA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza di voti segreti dei membri assegnati, nella prima seduta.

ART. 16 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza e sovrintende a tutte le attività dell'Ente, interpretandone le esigenze ed individuandone le prospettive al fine del suo buon funzionamento; pertanto esplica funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'Ente.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze. Garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Esercita le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.

Il Presidente può affidare ai membri del Consiglio di Amministrazione lo svolgimento di speciali mansioni, ai fini delle istruzioni delle delibere di particolare complessità ed importanza che egli ritenga di porre allo studio.

Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza (ordinanze presidenziali) necessari per garantire il funzionamento dell'Ente e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella prima seduta da convocarsi entro venti giorni dall'adozione dell'atto.

Nei casi di assenza temporanea o impedimento, o in caso di dimissioni o decesso, il Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente di cui al successivo art. 17.

In caso di assenza anche di costui, il Consigliere più anziano per elezione o in subordine per età, assume le funzioni di Presidente.

ART. 17 VICE PRESIDENTE: NOMINA

Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Vice Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

ART. 18 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale è il responsabile della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi i provvedimenti che impegnano l'Ente verso terzi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Egli risponde dei risultati ottenuti per l'attività svolta.

Espleta ogni altra funzione a lui attribuita dalle Leggi e dai Regolamenti.

Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere di legittimità su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali e li sottoscrive.

I provvedimenti del Direttore generale, che impegnino finanziariamente l'Ente per più esercizi, potranno essere adottati previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'Ente si dota di un Revisore nominato dalla Regione Veneto con apposito provvedimento dell'organo competente.

I requisiti, le cause di esclusione ed incompatibilità, i compiti, le procedure di nomina e la durata in carica sono stabiliti dalla normativa Regionale.

Il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB entro il limite stabilito dalla normativa Regionale.

ART. 20 RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI E DEI FAMILIARI

E' istituita una rappresentanza degli utenti e dei loro familiari, le cui norme regolamentari e costitutive dovranno essere determinate da un apposito regolamento.

Scopo della Rappresentanza degli utenti e dei loro familiari e' di realizzare la collaborazione attiva al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente:

- fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi dei servizi,
- collaborando con il Consiglio di Amministrazione, con gli utenti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione;
- esprimendo pareri e proposte sull'attuazione di programmi per il tempo libero.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere sempre ispirata al perseguimento degli scopi dell'Istituto, ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Nella loro azione gli organi dell'Ente, come tutti i suoi appartenenti, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, debbono perseguire la soddisfazione primaria del buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di collaborazione.

ART. 22 REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE

Apposito regolamento disciplinerà l'organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi in modo che siano attribuite con precisa definizione di responsabilità:

- a) la direzione;
- b) l'amministrazione del personale;
- c) l'amministrazione finanziaria;
- d) l'amministrazione economica di provveditorato ed economato;
- e) la gestione del patrimonio, secondo le disposizioni di Legge e le norme generali di cui al presente Statuto.

ART. 23 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

L'Amministrazione del personale, salvi i provvedimenti espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, spetta di regola al Direttore generale.

Al Direttore generale spetta comunque ogni provvedimento in materia di personale che gli derivi direttamente dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal Regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

ART. 24 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO

Spetta al Direttore generale adottare i provvedimenti per l'amministrazione finanziaria e del patrimonio dell'Ente non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 ALBO PRETORIO

E' istituito presso la propria sede l'albo dell'Ente per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. All'Albo Pretorio del Comune di Sandrigo sono inviati gli atti previsti dalla legge e quelli che necessitano di particolare diffusione e pubblicità.

ART. 26 AMMINISTRAZIONE - CONTABILITA' - BILANCIO

L'Ente delibera per ciascun anno, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario che comprende il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

ART. 27 ESERCIZIO ANNUALE

L'esercizio annuale comincia con il 1 Gennaio e termina con il 31 Dicembre dello stesso anno.

ART. 28 TESORIERE

Il servizio di cassa e' espletato dal tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di voti dei membri assegnati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 RETTE DI UTENZA DEI SERVIZI

L'Ente, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, fa fronte ai suoi impegni di gestione e di esercizio della sua attività, avvalendosi degli introiti relativi alle rette ed utilizzando le rendite del patrimonio, i contributi della Regione, di Comuni e di terzi, di lasciti e donazioni.

ART. 30 REGOLAMENTI INTEGRATIVI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto verranno integrate dai necessari Regolamenti interni e dalla Pianta Organica del personale.

ART. 31 ENTE PROMOTORE

Il Comune di Sandrigo è riconosciuto Ente promotore della Istituzione "Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo.

ART. 32 ENTE LIQUIDATORE

In caso di scioglimento, i beni patrimoniali dell'IPAB passeranno al Comune di Sandrigo.

ART. 33 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Note storiche sullo Statuto dell'Istituzione

"Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo

- **12/10/1994** Costituzione dell'IPAB "Suor Diodata Bertolo" di Sandrigo ed adozione del primo Statuto effettuata dal Consiglio Comunale di Sandrigo, con delibera n. 77;
- **23/12/1994** il Consiglio Comunale approva (con le variazioni apportate dal G.R.V.) definitivamente lo Statuto dell'IPAB "Suor Diodata Bertolo" con deliberazione n. 104;
- **24/01/1995** Decreto di riconoscimento giuridico da parte del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 97;
- **29/10/1998** Modifica dello Statuto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Suor Diodata Bertolo" n. 116;
- **15/11/2001** Modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove norme con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Suor Diodata Bertolo" n. 71;
- **24/08/2006** Modifica dello Statuto per soddisfare la richiesta di nuovi servizi alla persona con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Suor Diodata Bertolo" n. 26/06;
- **04/12/2006** Ulteriore modifica allo Statuto su richiesta della Regione del Veneto con deliberazione nr. 46/06 del 04/12/2006;
- **24/07/2017** Modifica artt. 6 e 19 dello Statuto – Numero componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti con deliberazione nr. 21 del 24/07/2017;
- **21/05/2018** Modifica Statuto dell'Ente con deliberazione nr. 17 del 21/05/2018 (artt. 2 e 3).